

Associazione Costruttori Edili

**FENEAL UIL
FILCA CISL
FILLEA CGIL**

AVELLINO

**CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO
PER I DIPENDENTI DELLE IMPRESE EDILI
E AFFINI INDUSTRIA**

In vigore dal 1° luglio 2012

[Handwritten signatures]

[Handwritten signatures]

[Handwritten signatures]

**CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO
PER I DIPENDENTI DELLE IMPRESE EDILI
E AFFINI INDUSTRIA**

L'anno duemiladodici, il giorno 20 del mese di novembre presso la sede dell'Associazione Costruttori Edili della Provincia di Avellino

TRA

l'Associazione Costruttori Edili della Provincia di Avellino, rappresentata dal Presidente geom. Angelo D'Agostino, dal Vice Presidente geom. Antonio Nicastro, dal Presidente della Cassa Edile della provincia di Avellino rag. Armando Zaffiro, assistiti dal Direttore dell'Associazione Costruttori Dott. Paolo Foti e dalla Dott.ssa Linda Pagliuca

E

la delegazione F.E.N.E.A.L.-U.I.L. rappresentata, da Carmine Piemonte, Giuseppe Di Popolo e Pasquale Capone

la delegazione F.I.L.C.A. - C.I.S.L. rappresentata da Mennato Magnolia, Giovanni Lo Russo, Amato Natale, Michele Barbone

la delegazione F.I.L.L.E.A - C.G.I.L. rappresentata da Antonio Famiglietti, Antonio Di Capua, Massimo Graziano

visti

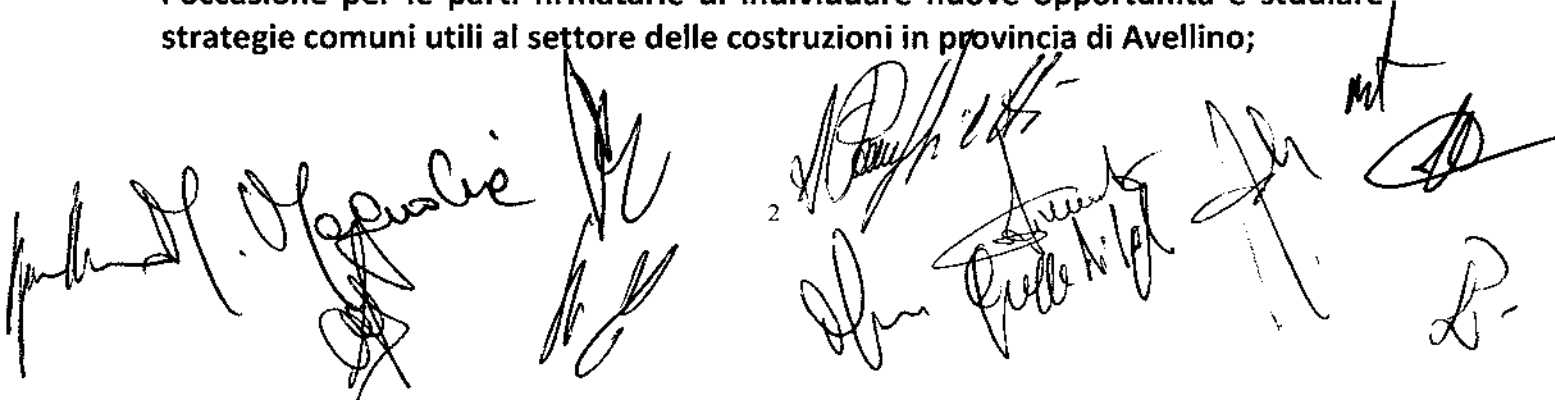
Il Contratto Collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini del 18 giugno 2008 e l'Accordo di rinnovo del 19 aprile 2010,

Dichiarazioni comuni

L'Associazione Costruttori Edili della Provincia di Avellino, aderente all' A.N.C.E. e all'Unione Industriali di Avellino, e la Federazione dei Lavoratori delle Costruzioni FILLEA - CGIL, FILCA - CISL, FENEAL - UIL

Premesso

- che il rinnovo del contratto integrativo provinciale di lavoro rappresenta l'occasione per le parti firmatarie di individuare nuove opportunità e studiare strategie comuni utili al settore delle costruzioni in provincia di Avellino;



2

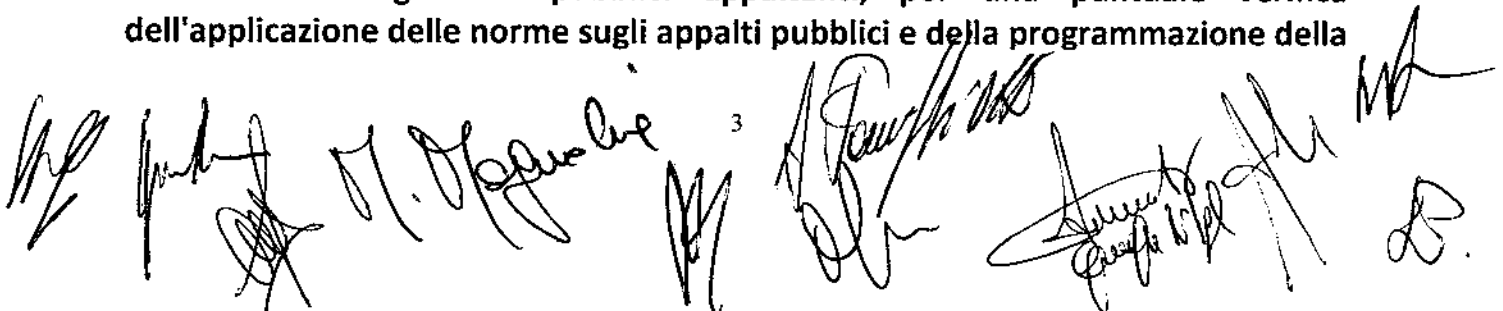
- che in una fase di crisi economico - finanziaria qual è quella che stiamo attraversando, tutte le rappresentanze del nostro sistema hanno il dovere morale e sociale di affrontare i problemi con rigore e responsabilità;
- che nel prendere atto delle criticità che il settore sta attraversando le parti firmatarie, ciascuna per la propria parte, si impegnano ad affrontare con rigore e responsabilità la drammatica congiuntura economica del settore;
- che le principali criticità che si evidenziano sono le seguenti:

1. le opere pubbliche sono ferme per l'assenza o il blocco dei fondi europei, statali e regionali. Le opere già eseguite sono peraltro oppresse dalla piaga dei ritardati pagamenti;
2. la burocrazia è lenta e confusa, intenta ad operare attraverso procedure amministrative ispirate ad una apparente semplificazione;
3. il mercato dell'edilizia privata è debole, per l'estrema precarietà dei redditi delle famiglie, la difficoltà di accesso al credito, la crescente disoccupazione giovanile e la forte pressione fiscale che pesa sulle imprese e sui cittadini;
4. manca un fattibile e complessivo piano per la città, che riveda l'intero tessuto urbano e periferico secondo una prospettiva progettuale di sistema;
5. sono fermi gli interventi di recupero e adeguamento del patrimonio pubblico e privato esistente, atteso che il nostro territorio è esposto ad un elevato rischio sismico e idrogeologico;
6. l'ampia volatilità dei mercati finanziari impedisce l'accesso al credito delle imprese e delle famiglie.

Nella convinzione che il rilancio passi per la professionalità, per la legalità e la trasparenza, che si traducono in garanzie reali per la sicurezza dei lavoratori e gettano le basi per una ricrescita sana e proficua dell'economia provinciale,

Ritengono

di eccezionale valenza, ed assolutamente indispensabile, rilanciare le politiche concertative per un continuo e costante esame dello stato del settore nella provincia di Avellino con particolare attenzione ad un corretto e costruttivo confronto con gli enti pubblici appaltanti, per una puntuale verifica dell'applicazione delle norme sugli appalti pubblici e della programmazione della



3

spesa pubblica, non tralasciando la necessità di un serrato confronto con le Amministrazioni locali per un diretto coinvolgimento nelle scelte urbanistiche del territorio.

Auspicano

- che le Amministrazioni pubbliche si confrontino su progetti e programmi al fine di favorire i livelli occupazionali e la crescita e la qualificazione dell'industria edile ed il rispetto delle norme contrattuali, delle disposizioni legislative di contrasto al lavoro nero ed irregolare e dell'applicazione delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
- che vengano attivate forme efficaci di coordinamento tra Enti Locali, Prefettura, ASL e Direzione provinciale del Lavoro per realizzare un controllo penetrante, anche di carattere preventivo, su tutte le fasi di attuazione delle opere e dell'avanzamento del cantiere per scongiurare abusi ed inadempienze contrattuali;
- che vengano promossi incontri comuni con i maggiori e più significativi Enti appaltanti al fine di condividere e sottoscrivere protocolli di intesa tali da garantire la trasparenza degli appalti, sin dalla scelta del metodo di gara e di aggiudicazione, la qualità e i tempi di realizzazione delle opere, la contrattazione degli organici e la predisposizione di piani di sicurezza e prevenzione.

Le parti si impegnano inoltre:

- a proporre iniziative condivise nei confronti della pubblica amministrazione, tese a sollecitare programmi per la messa in sicurezza degli edifici, dell'edilizia scolastica e residenziale;
- ad attivare iniziative tese al rilancio dell'osservatorio- "sicurezza e legalità";
- a favorire e agevolare l'inserimento lavorativo e sociale dei lavoratori migranti prevedendo anche periodi formativi per l'apprendimento della lingua italiana;
- a promuovere ogni utile e congiunta iniziativa per il rilancio del settore, l'incremento dei livelli occupazionali e per favorire la ricerca di nuovi processi tecnologici atti alla sua modernizzazione;
- a favorire, ogni qual volta si rendesse necessario, e su richiesta anche di una sola delle parti contraenti, incontri a livello territoriale per esaminare singole realtà produttive per le quali si prospetti l'insorgere di

A collection of handwritten signatures and initials in black ink, located at the bottom of the document. The signatures are varied in style, some appearing to be full names and others as initials or abbreviations. They are spread across the width of the page, with some overlapping the text of the final list item.

controversie collettive in ordine alla forza lavoro occupata, e/o per procedere ad opportune analisi per quegli interventi che attengono ad opere di particolare rilievo con riguardo ai procedimenti tecnologici, ai tempi di esecuzione, ai piani di sicurezza e alla occupazione prevista;

- a sviluppare la funzione della Cassa Edile, meramente mutualistica e assistenziale, al fine di allargarne gli obiettivi anche ad un concreto osservatorio degli appalti nell'intera provincia e ad una assistenza più moderna in favore dei lavoratori dell'edilizia;
- a far sì che il Centro per la Formazione e la Sicurezza in edilizia della provincia di Avellino – C.F.S. -, svolga con efficacia la sua attività volta ad accrescere la qualificazione e la riqualificazione degli addetti in edilizia e sviluppi le iniziative più opportune affinché siano organizzati progetti al fine di svolgere con puntualità la funzione di consulenza, prevenzione e formazione per la sicurezza nei cantieri;
- a sviluppare presso il C.F.S. il progetto del portale B.LEN.IT, al fine di favorire la domanda e l'offerta di lavoro per una programmazione mirata dell'offerta formativa.

Art. 1 - Occupazione e investimenti

L'Associazione Costruttori Edili informerà, su richiesta delle Organizzazioni di categoria (FENEAL – FILCA- FILLEA), di norma bimestralmente:

- sullo stato e le prospettive della produzione e dell'occupazione e sulle iniziative consortili, e in particolare nel corso di tali incontri verranno esaminate le prevedibili implicazioni degli investimenti sull'occupazione, le condizioni di lavoro, la formazione, l'igiene, la sicurezza e la durata del lavoro stesso.

Per ogni cantiere, l'impresa deve dare informazione preventiva alle Organizzazioni Sindacali di categoria e ai delegati sindacali relativamente ad ogni fase di fine lavoro del cantiere ed in questi casi sarà attuata la procedura prevista dagli accordi interconfederali.

Le parti si impegnano a sviluppare tutte le iniziative necessarie per rafforzare la banca dati sugli appalti presso la Cassa Edile per un concreto controllo sulle iniziative nel settore, anche al fine di stabilizzare ed allargare le opportunità occupazionali e combattere le evasioni contributive.

Le parti concordano di favorire la preventiva consultazione con le imprese

affidatarie di appalti pubblici per la realizzazione di interventi infrastrutturali e di programmi di edilizia abitativa, particolarmente significativi, al fine di favorire corrette relazioni sindacali e per determinare benefici occupazionali per i lavoratori del settore.

Art. 2 - Categorie e qualifiche

L'assegnazione delle categorie e l'incasellamento delle qualifiche verranno effettuate in aderenza ai criteri fissati dall'art.77 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 18 giugno 2008.

Art. 3 - Subappalto

Le parti si impegnano alla integrale applicazione dell'art. 14 del C.C.N.L. 18 giugno 2008 e pertanto restano ferme le norme di legge che regolano l'appalto ed il subappalto di opere pubbliche.

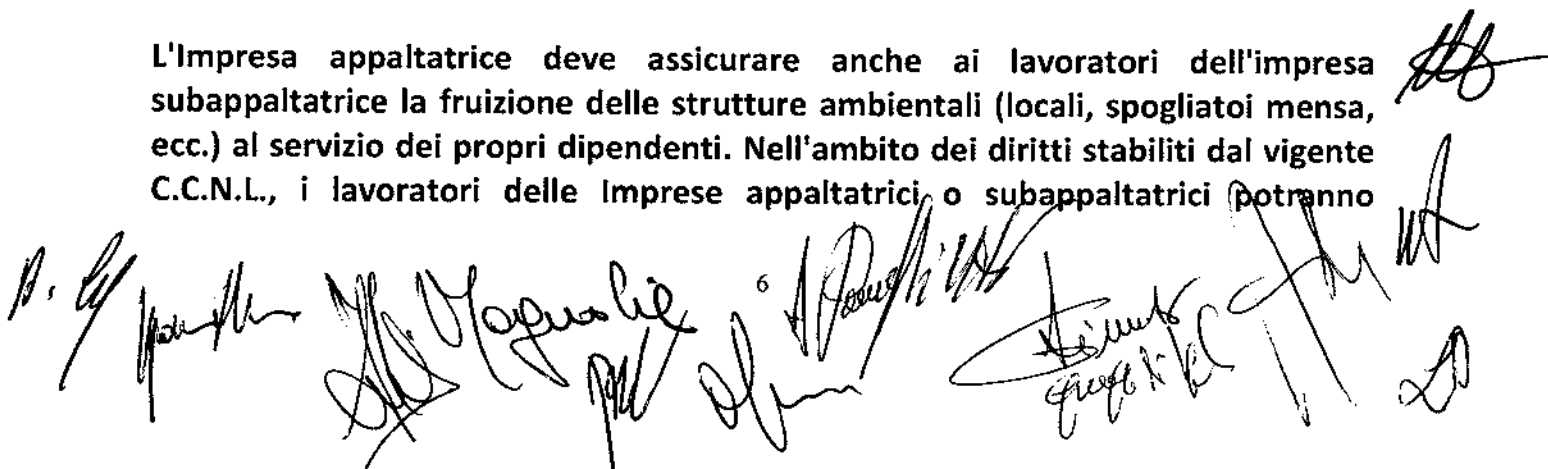
L'Associazione Costruttori Edili della Provincia di Avellino e le Organizzazioni sindacali di categoria convengono sulla necessità di operare comunemente al fine di evitare eventuali fenomeni negativi che potessero verificarsi nell'affidamento ed esecuzione di lavori in appalto e subappalto.

Pertanto l'impresa appaltante o subappaltante è tenuta a comunicare alla rappresentanza sindacale unitaria - R.S.U., prevista dall'art. 103 del C.C.N.L. 18/06/2008 costituita nel cantiere cui si riferiscono le lavorazioni, nonché al Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza, di cui all'art. 87 del C.C.N.L., la denominazione dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice e l'indicazione delle opere da eseguire, nonché a trasmettere alla R.S.U. la dichiarazione dell'impresa medesima, di adesione al Contratto Nazionale e Provinciale di Lavoro.

Tale comunicazione deve essere effettuata 15 giorni prima dell'inizio dei lavori affidati in appalto o subappalto.

Le Imprese appaltatrici o subappaltatrici sono tenute al rispetto del C.C.N.L. e del Contratto Integrativo Provinciale.

L'Impresa appaltatrice deve assicurare anche ai lavoratori dell'impresa subappaltatrice la fruizione delle strutture ambientali (locali, spogliatoi mensa, ecc.) al servizio dei propri dipendenti. Nell'ambito dei diritti stabiliti dal vigente C.C.N.L., i lavoratori delle Imprese appaltatrici o subappaltatrici potranno



partecipare alle assemblee di cantiere indette dalla R.S.U.

Art. 4 - Lavori a cottimo

Fermo restando quanto disposto dall'art. 13 del C.C.N.L. 18/06/2008 e la sua piena applicabilità, il datore di lavoro si impegna a comunicare preventivamente alla R.S.U., ed in mancanza, alle Organizzazioni di categoria territoriali, i lavori da affidare a cottimo.

Ove in un cantiere si verificassero forme di lavoro a cottimo diverse da quelle previste dall'art. 13 del C.C.N.L., le parti a richiesta di una di esse, si incontreranno per esaminare il problema a livello provinciale.

Art. 5 - Igiene e ambiente di lavoro

Nell'intento di migliorare le condizioni ambientali e di igiene nei luoghi di lavoro, si fa obbligo alle Imprese di mettere a disposizione degli operai occupati nei cantieri:

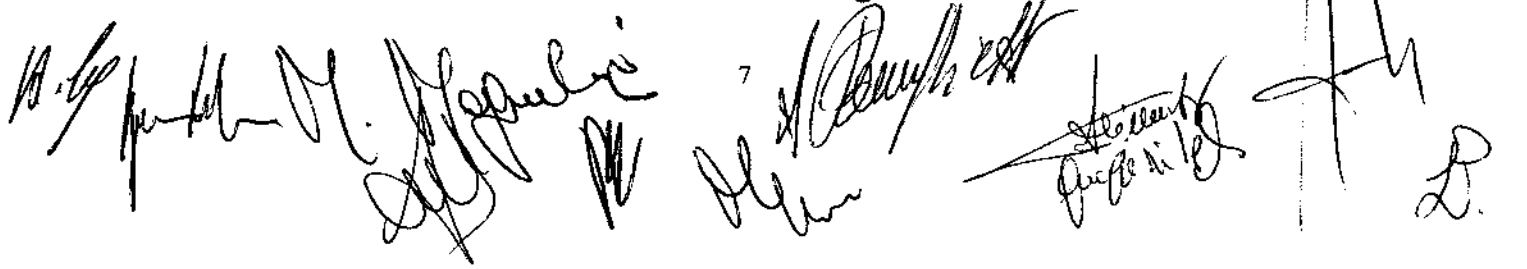
- 1) un locale uso spogliatoio, riscaldato durante i mesi invernali, idoneo alla conservazione degli indumenti personali;
- 2) un locale uso refettorio, dotato di tavoli e sedie con superficie lavabile, riscaldato durante i mesi freddi;
- 3) uno scaldavivande;
- 4) servizi igienici sanitari con acqua corrente.

Data la particolare natura dell'attività edilizia, le misure di cui ai punti 1) e 2) potranno essere attuate anche con baracche coibentate, metalliche o di legno fisse o mobili, ovvero con altri elementi provvisori e, per i piccoli cantieri, potranno avere sede in un unico locale purché divisi.

I mezzi protettivi e di prevenzione antinfortunistica per i lavoratori addetti, previsti dalla vigente normativa in materia, sono a carico delle imprese edili.

Art. 6 - Prevenzione Infortuni

Le attività di prevenzione infortuni, sicurezza sui luoghi di lavoro e formazione professionale sono attribuite al *Centro di Formazione e Sicurezza in Edilizia* della Provincia di Avellino – C.F.S. – ai sensi degli artt. 91 e 109 del C.C.N.L.

The bottom of the page contains several handwritten signatures and initials in black ink. There are approximately eight distinct marks, including full names and various abbreviations, likely representing the signatories of the document.

18/06/2008, ivi compresa quella specificamente indicata dall'art.51 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008.

Detta attività sarà finanziata con un contributo a carico delle imprese nella misura dello 0,30% da calcolarsi su paga base, Indennità di settore e Indennità di contingenza.

Inoltre, la Cassa Edile potrà valutare la possibilità di finanziare specifici progetti straordinari formativi proposti dal C.F.S., mirati al rafforzamento della prevenzione e sicurezza nei cantieri edili.

Nell'ambito delle attività svolte dal C.F.S. particolare attenzione, sarà riservata allo sportello Blen.it (Borsa Lavoro Edile Nazionale) già attivo presso il Centro per la Formazione e la Sicurezza in Edilizia della provincia di Avellino per assistere lavoratori ed imprese edili territoriali al fine di favorire l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro.

Per quanto riguarda l'attività dei Rappresentanti Territoriali dei Lavoratori per la Sicurezza, previsti dall'accordo sindacale del 1° maggio 1998, come modificato successivamente il 15/5/2002, viene confermato che il finanziamento resta a carico del C.F.S., secondo le modalità previste nei già citati accordi.

Art. 7 - Controllo malattie professionali, infortuni e patronati dei lavoratori

Per quanto attiene la tutela delle malattie professionali, infortuni sul lavoro e tutto quanto previsto dalle vigenti disposizioni legislative in materia e della relativa normativa contrattuale, in base agli artt. 5 e 12 della Legge n. 300 del 20/05/1970, le parti concordano la presenza e la possibilità d'intervento nei singoli cantieri dei patronati confederali INCA CGIL, ITAL- UIL, INAS - CISL.

Gli stessi potranno accedere alla verifica delle pratiche di malattia ed infortunio in Cassa Edile, su espresso mandato del lavoratore interessato. Tale ultima attività resta comunque subordinata ad apposita regolamentazione da sottoscrivere tra le parti.

I dati statistici relativi ai lavoratori per i quali l'Impresa ha richiesto rimborso per malattia ed infortunio sul lavoro, potranno essere forniti, su richiesta, alla Organizzazione sindacale cui sono iscritti i lavoratori interessati.

Art. 8 - Addestramento Professionale

[Handwritten signature: M. G. Magnolie]

[Handwritten signature: M. G. Magnolie]

[Handwritten signature: M. G. Magnolie]

[Handwritten signature: M. G. Magnolie]

In aderenza a quanto sancito con l'accordo sottoscritto il 30 luglio 2002 tra l'Associazione Costruttori Edili e Fillea-Cgil, Filca-Cisl e Feneal-Uil della provincia di Avellino e a quanto previsto dagli artt. 87,91 e 92 del C.C.N.L. le attività di formazione per i profili professionali di settore e per la sicurezza saranno realizzate dal CENTRO di FORMAZIONE e SICUREZZA per l'edilizia della Provincia di Avellino - C.F.S. -ricomprendendo tra esse anche le attività formative previste per gli apprendisti.

Con riferimento all'art. 91 del C.C.N.L. 18/06/2008 il contributo a carico delle Imprese per il funzionamento del C.F.S., in ordine alla formazione, è fissato nella misura dello 0,85 % da calcolarsi su paga base, indennità territoriale di settore e indennità di contingenza.

Si conviene che l'attestato di idoneità rilasciato dal C.F.S. sarà riconosciuto rilevante ai fini dell'inserimento dei lavoratori nei cantieri, nel rispetto delle norme di legge in materia di collocamento.

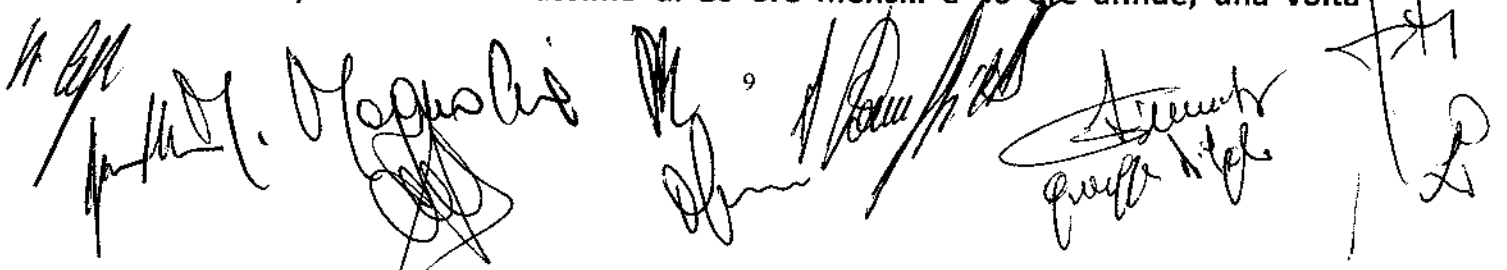
Le parti concordano che per rispondere in maniera adeguata alle esigenze del settore, la formazione professionale dovrà essere finalizzata all'ingresso nell'edilizia dei giovani disoccupati, predisponendo anche piani di formazione per i nuovi assunti.

A tal fine, le parti concordano di sperimentare Patti Formativi finalizzati all'inserimento di nuovi occupati nel settore. Le imprese edili che assumeranno personale che ha partecipato a corsi di formazione professionali attestati e certificati dal C.F.S. di Avellino, avranno diritto, per un periodo di due anni, a decorrere dalla data di assunzione, e in costanza di rapporto di lavoro, alla riduzione del contributo previsto per il C.F.S. dallo 0.85% allo 0,70%, esclusivamente per la posizione dei nuovi assunti.

Le parti si impegnano a promuovere tutte le iniziative necessarie al fine di determinare la istituzione di corsi pomeridiani di riqualificazione anche in zone della provincia, da individuare in considerazione del potenziale bacino di utenza.

A tale scopo le Imprese concederanno ai lavoratori iscritti a tali corsi permessi di 2 ore giornaliere fino ad un massimo di 20 ore mensili e 80 ore annue.

Le Imprese si faranno carico della retribuzione dei propri lavoratori impegnati in detti corsi, fino ad un massimo di 10 ore mensili e 40 ore annue, una volta



ricevuta l'attestazione di frequenza effettiva dei lavoratori ai corsi da parte del C.F.S.

Al fine di sviluppare l'attività formativa per tutti i soggetti del settore, le parti concordano che il C.F.S. avvierà seminari formativi in favore di imprenditori, tecnici e lavoratori sulla legislazione dei lavori pubblici e degli appalti.

Le parti stabiliscono che l'attività formativa teorica prevista per gli assunti dalle imprese edili con Contratti di inserimento e Contratti di apprendistato venga svolta e attestata dal C.F.S. della Provincia di Avellino.

Art. 9 - Politiche di settore

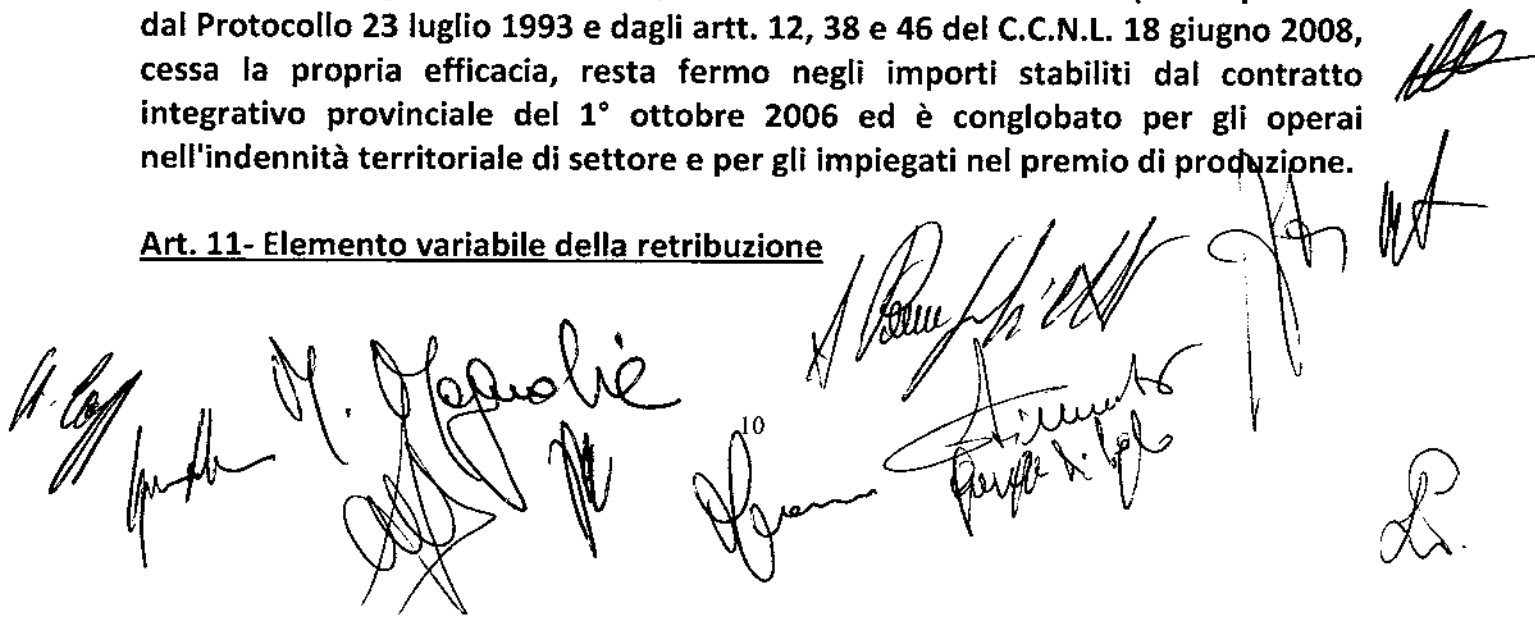
Al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne sui luoghi di lavoro le parti si impegnano a regolamentare e a stipulare, con protocolli separati, accordi, tesi a:

- definire un codice etico di condotta teso alla prevenzione e alla lotta contro le molestie, il mobbing e tutte le forme di discriminazioni comprese quelle salariali;
- riconoscere delle ore di maternità ai fini della maturazione APEO relativamente al periodo obbligatorio;
- riconoscere alle lavoratrici impiegate il periodo di maternità obbligatoria ai fini dello scatto d'anzianità;
- riconoscere al lavoratore padre due giornate di congedo non retribuito per la nascita del figlio, in aggiunta a quanto già previsto per legge.

Art. 10 - Elemento Economico Territoriale

In conformità a quanto stabilito dall'Accordo 19 aprile 2010 di rinnovo del C.C.N.L. 18 giugno 2008, con decorrenza 01.01.2011, l'elemento economico territoriale in vigore al 31.12.2010, determinato in coerenza con quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993 e dagli artt. 12, 38 e 46 del C.C.N.L. 18 giugno 2008, cessa la propria efficacia, resta fermo negli importi stabiliti dal contratto integrativo provinciale del 1° ottobre 2006 ed è conglobato per gli operai nell'indennità territoriale di settore e per gli impiegati nel premio di produzione.

Art. 11- Elemento variabile della retribuzione



L'elemento variabile della retribuzione (EVR), la cui determinazione è prevista dall'art. 38 lett. f), sulla base dei criteri indicati dal medesimo articolo e dagli artt. 12 e 46 del C.C.N.L. 19 aprile 2010, è un premio variabile che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore, correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio. Tale elemento non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal contratto, compreso il trattamento di fine rapporto, ed è regolamentato come appresso.

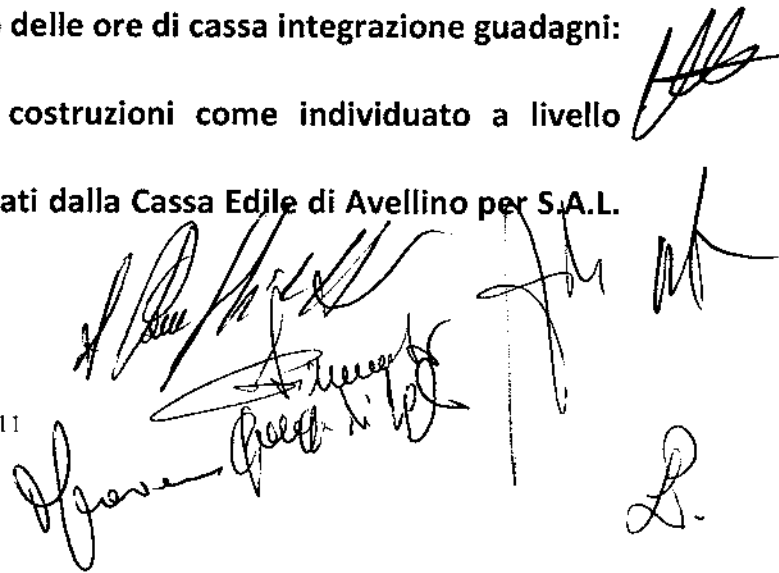
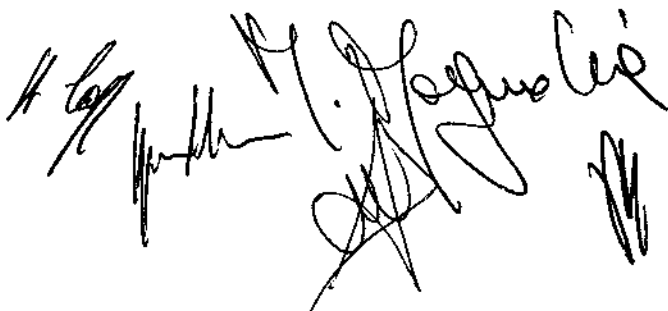
Fermi gli indicatori previsti dal C.C.N.L., è individuato in sede provinciale, quale quinto indicatore il numero dei DURC (documento unico di regolarità contributiva) rilasciati dalla Cassa Edile di Avellino per la sola esecuzione di nuove opere, ovvero rilasciati per S.A.L. o STATI FINALI.

Le parti fissano la misura dell'EVR nel 3% dei minimi tabellari in vigore alla data del 1° gennaio 2010 con decorrenza 01.07.2012, e nel 6% dei medesimi minimi tabellari con decorrenza 01.07.2013.

Allo scopo di correlare l'EVR all'effettivo andamento congiunturale del settore nel territorio, rilevato sulla base di dati attuali e rappresentativi, per l'individuazione del triennio utile per il raffronto dei parametri territoriali verrà considerato, per ciascuno degli indicatori previsti a livello nazionale e territoriale, quello più recente che abbia disponibili i dati consolidati; al medesimo scopo, sulla base di valutazioni generali inerenti la situazione produttiva e di competitività territoriale, le parti potranno stabilire un indice di tolleranza relativo alla significatività degli indicatori.

L'incidenza ponderale dei singoli parametri è individuata nelle seguenti percentuali, salvo successiva verifica:

1. numero lavoratori iscritti in Cassa Edile: 25%;
2. monte salari denunciato in Cassa Edile: 25%;
3. ore denunciate in Cassa Edile al netto delle ore di cassa integrazione guadagni: 15%;
4. valore aggiunto del settore delle costruzioni come individuato a livello provinciale dall'ISTAT: 15%;
5. numero complessivo dei DURC rilasciati dalla Cassa Edile di Avellino per S.A.L. o Stati finali: 20%;



Il calcolo e la verifica annuali dell'EVR avverranno in un apposito incontro tra le parti, entro il termine di ognuno dei singoli anni di vigenza del presente contratto territoriale, sulla base dei parametri, secondo i criteri e con le modalità individuati dal c.c.n.l. e dal presente accordo.

L'EVR verrà erogato in quote mensili, unitamente alle altre voci retributive, in funzione dei dati rilevati; l'eventuale congruaggio dell'EVR avverrà a consuntivo, nel mese di dicembre, sulla base dei dati consolidati.

Qualora la valutazione dei parametri a livello aziendale - che dovrà essere riferita all'arco temporale individuato secondo il criterio fissato dal quarto comma del presente articolo ed effettuata entro l'anno di erogazione - comporti le conseguenze previste dall'articolo 38, commi 18 e 19 del C.C.N.L., l'impresa è obbligata a trasmettere un'autodichiarazione, redatta secondo lo schema allegato 2 al presente contratto, sia all'Associazione Costruttori di Avellino che alla Cassa Edile di Avellino, dandone comunicazione alla RSA o alla RSU, ove costituite.

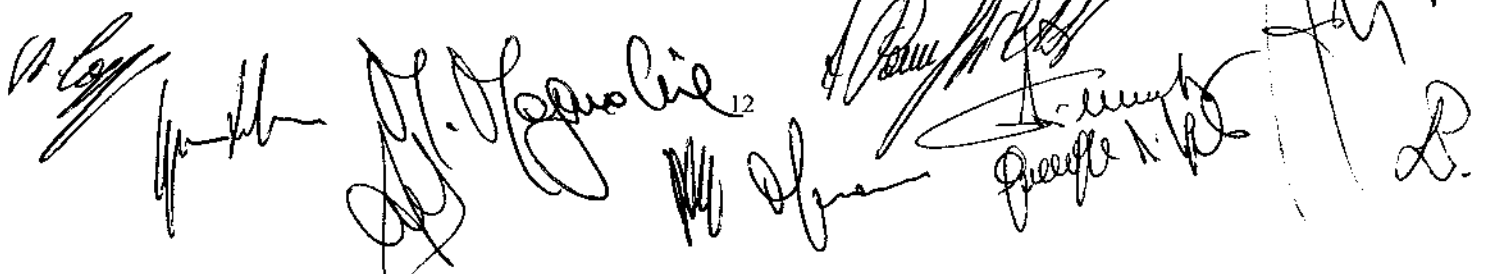
L'Associazione Costruttori, una volta ricevuta la suddetta autodichiarazione, informerà tempestivamente le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo e, se da quest'ultime richiesto entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, attiverà un confronto con le stesse per la verifica dell'autodichiarazione medesima, da effettuarsi esclusivamente sulla base della dichiarazione annuale IVA dell'impresa e della documentazione della Cassa Edile afferente le ore denunciate.

L'omesso adempimento degli anzidetti obblighi di comunicazione o il rifiuto di attivare il confronto con le Organizzazioni Sindacali richiedenti comporta l'obbligo di erogare l'EVR nella misura fissata a livello territoriale.

Per il periodo antecedente la presentazione dell'autodichiarazione, l'impresa erogherà l'EVR nella misura prevista per la generalità delle imprese.

Decorso il termine per l'attivazione del confronto ovvero accertata la ricorrenza dei presupposti di contratto per la riduzione, l'impresa sarà tenuta a corrispondere ai lavoratori, fin dall'inizio del periodo di competenza, l'EVR nella misura prevista dall'articolo 38, comma 19, del C.C.N.L.

Le imprese di nuova costituzione dovranno erogare l'EVR nella misura fissata a livello territoriale; successivamente, fino al raggiungimento del parametro



temporale del triennio, la valutazione dei parametri aziendali sarà effettuata anno su anno e biennio su biennio.

Art. 12 - Accantonamento presso la Cassa Edile

L'importo delle quote corrispondenti al trattamento economico spettante agli operai per ferie e gratifica natalizia, assolti con la percentuale del 18,50 %, devono essere accantonati dall'impresa presso la Cassa Edile della Provincia di Avellino, nella misura del 14,20% con versamenti mensili avendo cura di inoltrare alla stessa mensilmente le denunce nominative per cantiere, e secondo le modalità stabilite dalla Cassa Edile stessa.

Per versamento ritardato sia delle percentuali sopra dette che del contributo alla Cassa Edile, l'impresa è tenuta a corrispondere a questa ultima un interesse di mora pari al 50% del tasso di mora applicato dall'INPS.

Art. 13 - Ferie

Ai fini e per gli effetti dell'art. 15 del C.C.N.L. 18/06/2008 il godimento delle quattro settimane viene così stabilito: due settimane consecutive nel mese di agosto, una settimana su richiesta dei singoli lavoratori negli altri mesi dell'anno, escluso agosto, ed una settimana da concordare tra l'impresa e la R.S.U. ed in assenza di essa con i lavoratori.

Per i lavoratori migranti si prevede la possibilità, compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive dell'azienda, di concordare modalità alternative di utilizzo delle ferie, in modo da facilitare il rientro alle proprie residenze.

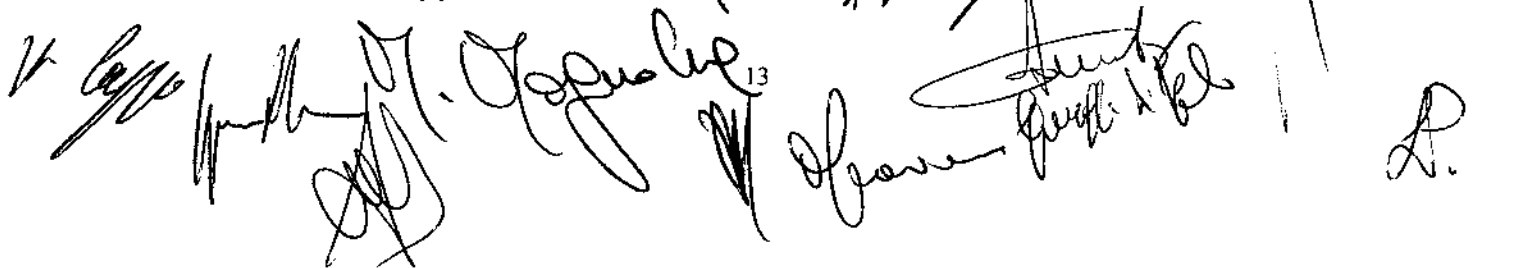
Art. 14 - Sospensione e riduzione di lavoro

Fermo restando quanto previsto in materia di sospensione dal lavoro o di riduzione dell'orario, si concorda che l'anticipazione delle 150 ore della Cassa Integrazione Guadagni, ordinaria e straordinaria, da parte delle Imprese verrà corrisposta al momento della presentazione della domanda.

Art. 15 - Indennità per lavori speciali disagiati

Ferme restando le percentuali stabilite dall' art. 20 del C.C.N.L. 18/06/2008 relative a:

1) lavori vari - Gruppo A

The bottom of the page is filled with numerous handwritten signatures and initials in black ink. Some are large and stylized, while others are smaller and more compact. They appear to be signatures of various individuals, likely representing the company and the union, as indicated by the context of the document. There are also some initials that look like 'R.S.U.' or similar abbreviations.

- 2) lavori in cassoni ad aria compressa - Gruppo C
- 3) lavori marittimi - Gruppo D.

Si conviene quanto appresso:

a) agli operai addetti ai lavori in galleria Gruppo B - spettano le seguenti indennità da calcolarsi sugli elementi di cui al punto 3 dell'art. 25 sub a):

- fronte di perforazione 46%
- rivestimento e rifiniture 26%
- riparazione e manutenzione ordinaria 18%
- in presenza di forti getti d'acqua 20%

Tutte le suddette indennità assorbono, fino a concorrenza, i trattamenti similari eventualmente in atto e vanno calcolate sulle ore di lavoro effettivamente prestate.

Agli operai addetti a tali lavori in galleria sarà corrisposta un' ulteriore indennità: di misura pari al 20% qualora la sezione particolarmente ristretta o il fronte di avanzamento sia distante oltre un chilometro dall'imbocco. Dette percentuali vanno corrisposte soltanto per il tempo di effettiva prestazione d'opera nei casi e nelle condizioni previste dal presente articolo e dall'art. 20 del C.C.N.L.

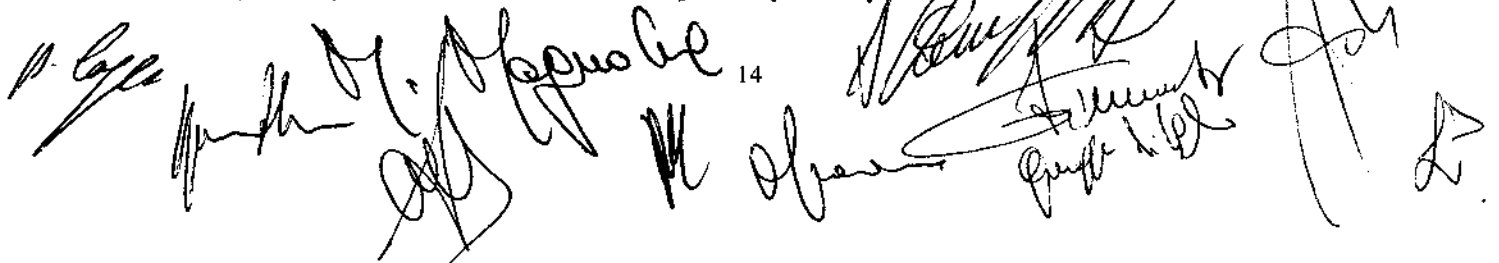
Art. 16 - Indennità per lavori in alta montagna

Con riferimento all'art. 23 del C.C.N.L. 18/06/2008, l'indennità per lavori eseguiti oltre gli 800 metri sul livello del mare viene stabilita nella misura del 20 % da calcolarsi sugli elementi di cui al punto 3, sub a) dell'art. 24 del C.C.N.L. L'indennità suddetta non va corrisposta ai lavoratori che risiedono nello stesso Comune dove si eseguono i lavori.

Art. 17 - Mensa e indennità sostitutiva di mensa

L'impresa, in relazione alla ubicazione e durata dei cantieri, alle caratteristiche delle opere da eseguire, e su richiesta di almeno 20 dipendenti, provvederà a somministrare un pasto caldo mediante l'allestimento di un servizio mensa in cantiere o nelle immediate vicinanze, oppure facendo ricorso a servizi esterni.

Le disposizioni di cui al comma precedente potranno trovare attuazione anche con la predisposizione di servizi comuni a più Imprese.



14

Il servizio suddetto è comunque subordinato alla richiesta scritta.

A decorrere dall'1/07/2012 il costo del pasto è suddiviso in misura percentuale pari ad un quarto a carico dei lavoratori e tre quarti a carico del datore di lavoro, con un massimale a carico del lavoratore di € 1,10 per ciascun pasto consumato.

Ove non si renda possibile l'attuazione di quanto sopra, in relazione alla breve durata del cantiere e ad altre obiettive difficoltà da valutarsi su iniziativa delle parti contraenti, sarà corrisposta un'indennità sostitutiva di Euro 3.84 giornaliera, a decorrere dal 1° luglio 2012, pari a € 0,48 per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestato.

Su tale importo non va computata la percentuale di cui all'art. 18 del C.C.N.L.18/06/2008 poiché per la sua determinazione si è tenuto conto della maggiorazione per ferie e gratifica natalizia.

L'indennità suddetta non spetta a coloro i quali non si avvalgono del servizio mensa attuato in una delle forme sopraindicate, salvo il caso che siano impossibilitati a utilizzare il servizio stesso in dipendenza dell'organizzazione del cantiere o delle mansioni svolte.

Per gli operai discontinui la misura giornaliera dell'indennità sarà frazionabile ad ora e rapportata all'orario contrattuale.

L'indennità sostitutiva di mensa, se dovuta in assenza del servizio mensa, sarà corrisposta agli impiegati nella misura fissa di € 76,80 mensili a decorrere dall'1.07.2012.

Sono assorbiti, fino a concorrenza, i trattamenti eventualmente in atto per lo stesso titolo nelle aziende.

Art. 18 - Indennità di trasporto

Con l'intento di esercitare un'azione verso l'uso dei servizi di trasporto pubblico da parte dei lavoratori edili, e considerando la notevole pendolarità alla quale sono sottoposti, a decorrere dall'1.07.2012, è dovuta all'operaio un'indennità a titolo di concorso nelle spese di trasporto sostenute per recarsi sul posto di lavoro.

La misura della predetta indennità è fissata, con decorrenza 1° luglio 2012, in Euro 2,48 giornalieri, pari, per gli operai di produzione, a € 0,31 per ogni ora di lavoro effettivamente prestata.

Per i lavoratori discontinui la predetta indennità oraria è rapportata al diverso orario contrattuale.

Nella determinazione delle predetta indennità si è tenuto conto della incidenza della percentuale per ferie e gratifica natalizia.

L'indennità non è dovuta nel caso in cui l'impresa provveda al trasporto degli operai con mezzi propri.

Tale indennità sarà corrisposta agli impiegati nella misura di Euro 2,48 giornalieri, per ogni giornata effettiva di lavoro, a decorrere dall'1.07.2012.

I suddetti importi sono utili tutti ai soli fini del computo dell'indennità di anzianità e di preavviso.

Sono assorbiti fino a concorrenza i trattamenti eventualmente in atto nelle aziende per lo stesso titolo.

Art. 19 - Trasferta

Fermo restando quanto previsto dall'art. 21 del CCNL, è considerato in trasferta il lavoratore che presta la propria opera in un cantiere posto ad una distanza superiore ai 30 (trenta) chilometri dai confini territoriali del Comune dove insiste il cantiere in cui il lavoratore è stato assunto.

Art. 20 - Lavoratori provenienti da altre province

Ai lavoratori provenienti da altre province sarà corrisposta una indennità pari al 10%, da calcolarsi sugli elementi di cui al punto 3 dell'art. 24 del CCNL del 18/06/2008, se la distanza tra il luogo di residenza e l'ubicazione del cantiere supera i 40 (quaranta) chilometri.

Art. 21 - Diritti sindacali

I rappresentanti sindacali vengono eletti o nominati dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente contratto, anche presso le imprese che hanno

meno di 15 dipendenti. Il monte ore totale a favore dei predetti rappresentanti sindacali è stabilito nella misura di 8 ore annue per ogni dipendente.

Le parti concordano, inoltre, 14 ore annue di assemblea di cantiere retribuite e cumulabili.

In dette assemblee potranno essere trattate le problematiche inerenti la sicurezza e l'igiene nell'ambiente di lavoro, con l'intervento di tecnici dell'Area Sicurezza del C.F.S. e degli RLST.

Art. 22 - Cassa Edile

Con riferimento all'art. 36 del C.C.N.L. 18/06/2008 il contributo a favore della Cassa Edile viene stabilito nella misura complessiva del 2,30 % - di cui 5/6 a carico del datore di lavoro, pari all' 1,91 % e 1/6 pari allo 0,39 % a carico dei lavoratori.

Il predetto contributo deve essere calcolato su paga base, indennità di contingenza e indennità territoriale di settore.

ART. 23 - Premialità di settore

Le imprese iscritte alla Cassa Edile della provincia di Avellino in possesso dei requisiti di seguito riportati, anziché versare il contributo di gestione pari all'1,91% calcolato su base imponibile Cassa Edile, verseranno un contributo di gestione ridotto, pari all' 1,50% secondo quanto stabilito con apposito regolamento di attuazione che sarà definito dalle parti sottoscrittrici il contratto integrativo provinciale.

Le parti, comunque, concordano fin da ora che i requisiti per accedere alla premialità dovranno essere i seguenti e posseduti contemporaneamente dall'impresa richiedente:

1. l'impresa deve aver denunciato alla Cassa Edile di Avellino la manodopera per almeno 160 ore lavorate/mese;
2. l'impresa deve essere in regola con i versamenti degli accantonamenti e degli obblighi contributivi contrattuali alla Cassa Edile di Avellino;
3. l'impresa deve avere in forza e denunciare alla Cassa Edile di Avellino manodopera per almeno il 90% residente in provincia di Avellino;
4. l'impresa, qualora avesse assunto lavoratori dopo il 1° ottobre 2011, che per la prima volta fanno ingresso nel settore edile, deve aver iscritto gli

stessi ai corsi di formazione di 16 ore, presso il C.F.S. di Avellino, previsti dagli artt. 87 e 91 CCNL 18/06/2008;

5. l'impresa deve risultare iscritta alla Cassa Edile di Avellino, senza soluzione di continuità, da non meno di due anni alla data del 31.07.2012.

Art. 24 - Previdenza Integrativa

Le parti preso atto degli accordi nazionali 9/1/2000, 9/4/2001, 3/10/2001 e 15/1/2003, regolanti la costituzione e la regolamentazione del Fondo di pensione complementare per i lavoratori delle imprese industriali ed artigiane edili ed affini- denominato PREVEDI- determinano di attenersi alle procedure previste dai citati accordi e di impegnare la Cassa Edile della provincia di Avellino a mettere in essere tutte le iniziative necessarie per la promozione e l'adesione dei lavoratori al citato Fondo Prevedi.

Art. 25 - Quote territoriali di adesione contrattuale

Le parti stipulanti fissano un contributo complessivo del 2 % per quote di servizio sindacale provinciale da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 24 del C.C.N.L. 18/06/2008, maggiorati della percentuale del 23,00 %.

Detto contributo è così ripartito:

- a) a carico dei datori di lavoro 1%
- b) a carico dei lavoratori 1 %

In aggiunta a tale contributo, è dovuta una quota nazionale di servizio sindacale a carico della Impresa, in misura dello 0,22 %, calcolata sugli elementi della retribuzione come sopra esposti ed in eguale misura a carico dei lavoratori.

Gli importi delle quote a carico dei lavoratori saranno trattenuti dall'impresa che provvederà a versarli unitamente agli importi a suo carico alla Cassa Edile di Avellino unitamente al contributo di cui all'art. 21 del presente Contratto.

Art. 26 - Quote sindacali

E' facoltà dei lavoratori di cedere, mediante deleghe, un importo semestrale da prelevarsi sugli accantonamenti effettuati a favore degli operai medesimi presso la Cassa Edile.

Le modalità per il rilascio e la revoca delle deleghe per le trattenute e per i versamenti sono quelle previste dall'accordo nazionale 16 maggio 1973 e dall'accordo provinciale, sottoscritto dall'Associazione Costruttori Edili, dalla FENEAL, FILCA e FILLEA e dalla Cassa Edile di Avellino.

La Cassa Edile resta sollevata da qualsiasi danno o molestia le potesse derivare, sia pure in via indiretta, a causa dell'esplicazione del servizio di cui sopra, anche in riferimento all'art. 26 della L. 20/5/1970 n. 300.

Art. 27 - Norma di rinvio

Per quanto non contemplato nel presente Contratto si fa espresso rinvio e riferimento al C.C.N.L. 18 giugno 2008 per i dipendenti delle Imprese edili e suoi allegati, che ne forma parte integrante.

Art. 28 - Norma di salvaguardia

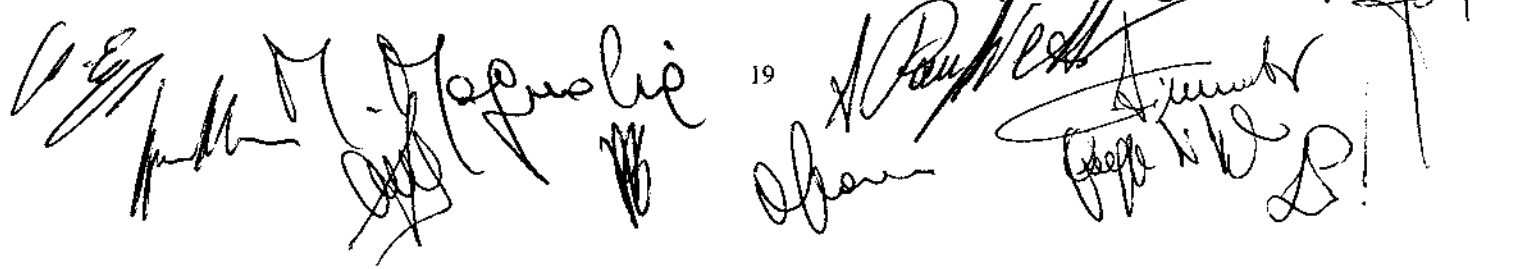
Qualora le Organizzazioni Sindacali -FilcaCisl, FenealUil e FilleaCgil- firmatarie del presente Contratto Integrativo Provinciale per le Imprese edili e affini, dovessero concordare, anche successivamente, con altre Organizzazioni imprenditoriali e per lo stesso settore merceologico condizioni a livello provinciale e/o regionale meno onerose di quelle previste dal presente Contratto Integrativo, tali condizioni si intenderanno automaticamente estese alle aziende rappresentate dall'Associazione Costruttori Edili della Provincia di Avellino e integralmente riportate nel presente contratto.

Art. 29 - Contributo e Gestione Fondo APE

L'Associazione Costruttori Edili e le Organizzazioni sindacali dei Lavoratori della provincia di Avellino Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil preso atto dell'andamento del Fondo per la gestione dell'Anzianità Professionale Edile e della sua evoluzione, convengono che a decorrere dal 1° luglio 2012, il contributo a carico delle imprese, previsto per l'Anzianità Professionale Edile, viene confermato nella misura del 2,60 %.

Art. 30 - Norma di garanzia

In relazione alla determinazione dei contributi versati alla Cassa Edile, come appresso specificati, le parti convengono di operare una verifica, per tutto l'arco di vigenza del Contratto Integrativo, entro il 30 Aprile di ogni anno per



esaminare l'andamento economico finanziario dei due Enti paritetici, al fine di operare le conseguenti variazioni dell'entità di detti contributi, sia nell'ipotesi in cui dovessero risultare sovra dimensionati rispetto al normale andamento gestionale degli enti medesimi, sia nell'ipotesi che dovessero risultare insufficienti a coprire dette esigenze.

Art. 31 – Coordinamento Enti Paritetici

Le parti, al fine di realizzare un maggiore coordinamento dell'attività gestionale degli Enti Paritetici, convengono di costituire la "Commissione per il Coordinamento degli Enti Paritetici".

La Commissione di coordinamento sarà costituita da sei (6) componenti, 3 designati dall'Associazione Costruttori Edili e 3 dalle OO.SS., con la specificazione che siano ricompresi tra essi i Comitati di Presidenza di Cassa Edile e Centro di Formazione e Sicurezza in Edilizia della Provincia di Avellino.

Art. 32 - Decorrenza e durata

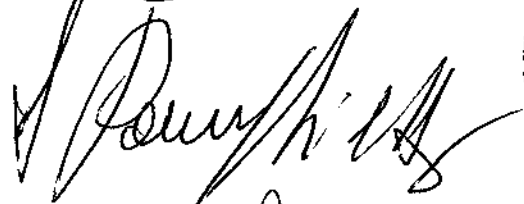
Il presente Contratto Integrativo provinciale di lavoro per i dipendenti delle Imprese Edili ed affini INDUSTRIA è valido per tutto il territorio della provincia di Avellino a decorrere dal 1° luglio 2012 ed avrà efficacia sino al 31 dicembre 2013, fatto salvo quanto stabilito dagli accordi e dalla contrattazione nazionali.

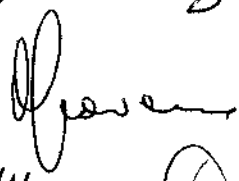
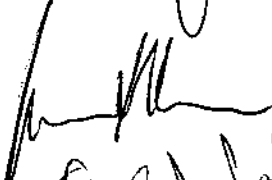
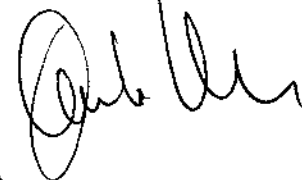
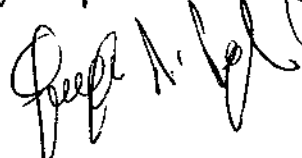

Associazione Costruttori Edili

FENEAL UIL

FILCA CISL

FILLEA CGIL

Allegato 1

TABELLE

TABELLA CONTRIBUTI CASSA EDILE

CONTRIBUTI	IMPRESA	OPERAIO	TOTALE
Contributo gestione	1,91%	0,39%	2,30%
A.P.E.	2,60%		2,60%
C.F.S. Area formazione	0,85 %		0,85 %
C.F.S. Area sicurezza	0,30%		0,30%
Quote Provinciali	1,23 %	1,23 %	2,46 %
Quote Nazionali	0,22%	0,22%	0,44%
TOTALE	7,11%	1,84%	8,95%

M. Magagnoli
Ch. Ue
M.
A. Benucci
Officina
M. Lapina
Giuseppe
L.

ALLEGATO 2

AUTOCERTIFICAZIONE EVR

(Carta intestata dell'impresa)

Logo e data

Spettabile

**Cassa Edile della provincia di Avellino
via San Lorenzo 1 – 83042 ATRIPALDA (AV)**

Spettabile

ANCE AVELLINO

via Palatucci 20/A – 83100 Avellino

Spettabile

RSA / RSU

C/C Sede dell'Impresa (*)

Oggetto: articolo 38, commi 18 e 19, del C.C.N.L. 19 aprile 2010 per i dipendenti delle imprese edili ed affini e art. 10 del Contratto integrativo provinciale in vigore dall'1.07.2012.

Autodichiarazione per l'anno di non raggiungimento di almeno uno dei parametri aziendali.

La scrivente impresa dichiara che, nel triennio di riferimento previsto dall'articolo 10 del Contratto provinciale di lavoro sottoscritto in data 1.07.2012.

triennio ... / ... / ... rapportato al triennio ... / .. / ...) non ha raggiunto il/i seguente parametro/i:

- ☐ ore denunciate in Cassa Edile;**
- ☐ volume d'affari IVA, come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali IVA.**

A comprova di quanto precede, allega copia della documentazione relativa ai trienni di riferimento.

Conseguentemente, per l'anno _____ l'impresa erogherà l'EVR in misura ridotta, pari al 30% dell'EVR definito a livello territoriale oltre al 50% della somma eccedente la predetta misura del 30%.

La presente autodichiarazione è effettuata ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalle disposizioni in oggetto, anche ai fini dell'eventuale attivazione del confronto con le Organizzazioni sindacali, normativamente previsto.

Distinti saluti.

Timbro e firma del Legale rappresentante

* Solo se sono presenti RSA/RSU.

ASSOCIAZIONE COSTRUTTORI EDILI della PROVINCIA di AVELLINO						
Via Palatucci 20/A - AVELLINO tel. 36616 - fax 25252						
TABELLA STIPENDIO IMPIEGATI VALEVOLE DAL 1° LUGLIO 2012						
LIVELLO	CATEGORIA	STIPENDIO	CONTINGENZA	PREMIO PROD.	E.D.R.	Ind.Fun. TOTALE
7	QUADRI	€ 1.600,71	533,82	367,70	10,33	70,00 € 2.582,56
7	1 Super	€ 1.600,71	533,82	367,70	10,33	€ 2.512,56
6	1 Categoria	€ 1.440,63	529,63	335,63	10,33	€ 2.316,22
5	2 Categoria	€ 1.200,52	523,35	279,79	10,33	€ 2.013,99
4	Ass.Tecnico	€ 1.120,51	521,25	254,76	10,33	€ 1.906,85
3	3 Categoria	€ 1.040,46	519,16	234,80	10,33	€ 1.804,75
2	4 Categoria	€ 936,42	516,43	211,84	10,33	€ 1.675,02
1	4 Categoria 1° Impiego	€ 800,36	512,87	181,98	10,33	€ 1.505,54
*****E.E.T.						
In base a quanto disposto dall'allegato 15 dell'accordo di rinnovo del CCNL 19.04.2010 gli importi in atto dell'E.E.T. sono stati conglobati nel premio di produzione						
INDENNITA' SOSTITUTIVA DI MENSA E' dovuta nella misura di € 76,80 mensili						
INDENNITA' DI TRASPORTO E' dovuta nella misura di € 2,48 giornalieri per ogni giornata effettiva di lavoro						
E.V.R. (Elemento variabile della Retribuzione)						
Introdotta con l'Accordo Nazionale di Lavoro 19 aprile 2010, sostituisce l'E.E.T.. L'E.V.R. è un premio variabile oggetto di successiva contrattazione sindacale						
NOTA BENE						
Gli importi giornaliero, da corrispondere solo nel caso di pagamento delle festività di domenica, ed orario, da valere per gli impiegati, si ricavano dividendo rispettivamente per 25 e per 173 l'importo mensile.						

ASSOCIAZIONE COSTRUTTORI EDILI DELLA PROVINCIA DI AVELLINO						
Via Palatucci 20/A - AVELLINO tel. 36616 - fax 25252						
TABELLA RETRIBUZIONE ORARIA OPERAI DI PRODUZIONE - DISCONTINUI						
VALEVOLE DAL 1° LUGLIO 2012						
CLASSIFICAZIONE	PAGA BASE	IND.TERR. SETTORE	CONTINGENZA	EDR	TOTALE ORARIO	MAGG. 18,50%
Operaio IV Livello	€ 6,48	1,49	3,01	0,06	€ 11,04	2,0424
Operaio Specializzato	€ 6,01	1,38	3,00	0,06	€ 10,45	1,9333
Operaio Qualificato	€ 5,41	1,24	2,99	0,06	€ 9,70	1,7945
Operaio Comune	€ 4,63	1,07	2,96	0,06	€ 8,72	1,6132
Custodi, Guardiani, Portinai, Fattorini, Uscieri (art. 6 lett. B)	€ 4,16	0,96	2,37	0,05	€ 7,54	1,3949
Custodi, Guardiani, Portinai con alloggio (art. 6 lett. C)	€ 3,70	0,84	1,97	0,04	6,55	1,2118
(*) L'ammontare del 18,50% (gratifica natalizia 10% e ferie 8,50%) deve essere accantonato e versato mensilmente alla Cassa Edile al netto delle ritenute di legge.						
INDENNITA' DI TRASPORTO						
E' dovuta nella misura di € 0,31 orari per gli operai di produzione e € 0,26 per gli operai discontinui						
INDENNITA' SOSTITUTIVA DI MENSA						
E' dovuta nella misura di € 3,84 giornalieri, pari a € 0,48 per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestata						
**E.E.T.						
In base a quanto disposto dall'allegato 15 dell'accordo di rinnovo del CCNL 19.04.2010 gli importi in atto dell'E.E.T. sono stati conglobati nell'indennità territoriale di settore.						
E.V.R. (Elemento variabile della Retribuzione)						
Introdotta con l'Accordo Nazionale di Lavoro 19 aprile 2010, sostituisce l'E.E.T.. L'E.V.R. è un premio variabile oggetto di successiva contrattazione sindacale						
NOTA BENE						
Le indennità di mensa e di trasporto sopraindicate sono escluse dall'incidenza per ferie e gratifica natalizia.						